

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,
FERRARI AGGRADI, MORA, VERCESI, COVIELLO e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende dare un'adeguata risposta ai gravi problemi previdenziali della categoria dei coltivatori diretti. Esso, infatti, si inquadra nell'ambito della riforma del sistema pensionistico tesa, nel suo complesso, all'armonizzazione della normativa previdenziale.

La progressiva diminuzione del sostegno finanziario dello Stato alla gestione pensionistica dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e la ridotta capacità contributiva della categoria dovuta, peraltro, anche alla persistente contrazione degli attivi, giustificano la presentazione della presente proposta di legge che intende porre fine all'esistenza di quelle disparità di trattamento che, oltre a penalizzare la categoria, hanno contribuito all'esodo dalle campa-

gne di generazioni successive di giovani. La stessa si prefigge, altresì, di incentivare, con vari strumenti che di seguito saranno illustrati, la presenza in agricoltura di nuove forze di lavoro.

I gravi problemi finanziari della gestione pensionistica degli agricoltori autonomi impongono una prima irrinviabile operazione, vale a dire il totale risanamento finanziario da articolarsi come segue:

assunzione a carico dello Stato del *deficit* patrimoniale fino alla data di entrata in vigore della nuova legge. Tale disavanzo patrimoniale si è andato accumulando nel corso degli anni per il progressivo difetto del concorso dello Stato che, dall'inizio della gestione assicurativa, si è andato sempre più accentuatamente

affievolendo, salvi i concorsi previsti negli ultimi anni, a partire dal 1980, a copertura di ulteriori maggiori spese previste e da ultimo dalla legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

assunzione a carico dello Stato delle pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della emananda legge, delle pensioni superstiti dalle stesse derivanti e delle relative spese di amministrazione poichè il numero delle pensioni già liquidate, in rapporto al numero degli attivi rimasti, è la causa preminente dello squilibrio strutturale esistente nella gestione.

A chiarimento ulteriore delle origini di tale situazione finanziaria si richiamano, altresì, le scelte di politica economica che, a partire dall'immediato dopoguerra, caratterizzarono l'opera dei Governi italiani, intesi a privilegiare il settore industriale al fine di renderlo competitivo nel quadro dell'economica comunitaria e mondiale. Tali scelte trovarono il loro risvolto negativo nell'abbandono dell'agricoltura, alla quale le leggi che si sono succedute attribuivano, a compensazione dello squilibrio dei redditi ed altresì in luogo di incentivi alla produzione, riduzioni di oneri parafiscali.

È, pertanto, necessario operare una inversione di tendenza al fine di qualificare la presenza della categoria nel settore. A tale scopo si deve provvedere, nello specifico campo della previdenza, ad una ristrutturazione del sistema contributivo e del sistema di calcolo della pensione, tali da consentire, attraverso il collegamento con retribuzioni convenzionali e con i redditi agrari delle aziende, più validi importi pensionistici suscettibili di superare il trattamento minimo di pensione.

Tuttavia si precisa che, mentre la soddisfazione degli oneri pregressi da parte dello Stato mira ad eliminare le conseguenze dello squilibrato rapporto tra attivi e pensionati, anche per il futuro assetto della Gestione è da prevedere l'apporto finanziario dello Stato che non può essere mantenuto al livello attuale di lire 12.000 mensili per ciascuna pensione. Tale esigenza di solidarietà, infatti, è determinata dalla persistente elevata età media degli assicurati, atteso che i giovani di età inferiore ai trent'anni addetti all'agricoltura sia in qualità di lavoratori autonomi che dipendenti, e per

tutto il territorio nazionale, risultano in numero inferiore alle 300.000 unità. In sostanza, raccolta la contribuzione della categoria, da mantenersi entro limiti di sopportabilità, quant'altro risulti ancora necessario al fabbisogno finanziario della gestione, dovrà essere posto a carico dello Stato: diversamente operando si creeranno nuovi elementi di futuri squilibri finanziari. In tal senso si ritiene necessario, come già detto, che lo Stato assuma, oltre il disavanzo patrimoniale della gestione e l'onere delle pensioni già liquidate, anche le spese di amministrazione a queste ultime inerenti, che nel bilancio preventivo INPS relativo all'anno 1986 sono state indicate in oltre 168 miliardi.

Per quanto riguarda la contribuzione ed il calcolo della pensione, la base di calcolo è stata individuata in un meccanismo articolato su retribuzioni annue convenzionali, rapportate all'impegno temporale annuo sul fondo, e collegate a fasce di reddito; sono previste, infine, aliquote contributive compatibili con la capacità economica della categoria, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.

Al fine di favorire ed incentivare anche la presenza dei giovani in agricoltura, la proposta di legge che si presenta indica come principio generale la facoltà di costituire trattamenti di pensione integrativa, che dovrà essere disciplinata per tutte le categorie.

Un'attenzione particolare la presente proposta di legge presta ai lavoratori, sovente giovani, appartenenti al nucleo familiare diretto-coltivatore che, pur prestando la propria attività in altri settori produttivi, si dedicano a tempo parziale al lavoro dei campi: si intende con ciò disciplinare questo aspetto particolare del lavoro agricolo prevedendo, nell'ambito della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'iscrizione negli elenchi di tali soggetti per le giornate che essi dedicano al lavoro agricolo e l'utilizzazione della contribuzione mediante quota di pensione a carico della gestione, che si aggiunge alla pensione principale. Tale previsione viene opportunamente condizionata al fine di evitare facili ricorsi a tali iscrizioni.

Inoltre, si pongono i problemi derivanti dall'omessa, fin qui, estensione ai lavoratori

autonomi agricoli della pensione privilegiata di invalidità di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903: ancorchè i lavoratori agricoli siano tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in tale sistema restano alcune carenze di copertura, segnatamente in ordine alle malattie professionali non tabellate. I soggetti resi invalidi per simile causa di lavoro restano oggi privi di tutela, e con la presente proposta di legge si intende superare tale situazione.

Ultimo, in ordine di esposizione, ma non certo di importanza, è il problema relativo al diritto alla pensione di reversibilità per i superstiti di coltivatore diretto.

Per tali soggetti, infatti, l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede, com'è noto, la concessione della pensione indiretta o di reversibilità alle stesse condizioni previste per l'assicurazione generale obbligatoria, subordinandola alla circostanza che il decesso dell'assicurato si sia verificato successivamen-

te al 1° maggio 1969 e, se trattasi di superstite di pensionato, che la pensione del dante causa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Esigenze di giustizia sociale, l'esiguo numero dei superstiti rimasti in qualità di aventi diritto e la necessità di parificazione dei trattamenti persino con gli altri lavoratori autonomi, giustificano la previsione del diritto a percepire la pensione di reversibilità per quei soggetti. Inoltre, la parificazione della disciplina, alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti, impone la previsione della indennità per morte nel caso in cui il coltivatore diretto defunto non abbia acquisito nella propria posizione assicurativa i requisiti utili a tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

Si sottolinea l'importanza e l'urgenza della riforma oggetto della presente proposta, che si inquadra nel generale disegno di riforma dei sistemi pensionistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. L'ordinamento previdenziale italiano garantisce ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri il trattamento pensionistico obbligatorio e favorisce la costituzione, su base volontaria, di fondi di previdenza per l'erogazione di trattamenti integrativi.

Art. 2.

(Trattamento di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge in favore degli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito annuo pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma precedente è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi, di cui al successivo articolo 4, comma 5, lettera a), relativi ai cinque anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge si

tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° gennaio del medesimo anno, di un reddito di importo pari a quello determinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), per il primo anno di applicazione della legge stessa. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto del reddito attribuibile, ai sensi dell'articolo 4, per l'anno precedente al predetto, alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella A allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge sono valutati alla stessa stregua del reddito del primo anno di applicazione della stessa.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e viene rivalutata annualmente secondo la disciplina in vigore per i lavoratori dipendenti.

Art. 3.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Le pensioni supplementari di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, da liquidare con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge nella gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono calcolate con le norme della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determi-

nazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 4 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 4.

(Misura dei contributi previdenziali)

1. Il finanziamento della gestione è assicurato attraverso la contribuzione della categoria e con l'apporto dello Stato, come determinato per ciascuna pensione per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, cinque fasce di reddito convenzionale ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni. A tale scopo, per i primi due anni di applicazione della presente legge le aziende sono classificate in base al reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, che grava sui fondi comunque posseduti dai singoli nuclei aziendali assicurati.

3. Entro il biennio di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale, le fasce di reddito convenzionale sono modificate sulla base della revisione degli estimi di reddito agrario.

4. La classificazione delle singole aziende nelle fasce di cui ai commi precedenti è determinata in base alla tabella A annessa alla presente legge.

5. I contributi per le singole unità appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il salario medio convenzionale di cui al comma 6 per il numero delle giornate indicate nella allegata tabella A;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili la aliquota del 6 per cento ridotta al 3 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

6. Ai fini del calcolo dei contributi si prende a base una retribuzione convenzionale determinata annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati fino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

8. I soggetti iscritti alla gestione speciale in qualità di unità attive di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, ancorchè appartenenti ad aziende con reddito agrario superiore, sono collocati, a domanda, ai fini contributivi, nella prima fascia di reddito della tabella A allegata alla presente legge.

Art. 5.

(Risanamento finanziario della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge è posto a carico dello Stato.

2. Sono altresì posti a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione

speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonchè le relative spese di amministrazione. Lo Stato corrisponde annualmente il finanziamento predetto direttamente alla gestione.

Art. 6.

(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono iscritti nelle classi di reddito di cui alla tabella B annessa alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 2. Ai fini della determinazione della predetta media, per gli anni anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 del precedente articolo 2.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nella gestione speciale.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge sono inseriti nella prima classe di reddito della tabella di cui al comma 1.

4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, i redditi di cui alla tabella B sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria.

5. Sono abrogate le disposizioni che prevedono per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri una contribuzione volontaria minima diversa da quella risultante dall'applicazione del presente articolo.

Art. 7.

(Classificazione delle aziende)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, i titolari delle aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati procede alle classificazioni delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, sulla base delle dichiarazioni aziendali già esistenti presso di esso, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro novanta giorni alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

(Commissione provinciale di accertamento)

1. È istituita presso ciascun ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte:

a) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi agricoli di cui uno in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

b) il direttore dell'ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati;

c) due funzionari delegati rispettivamente dai direttori delle sedi provinciali dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

d) un funzionario delegato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante dei concedenti terreni a colonia e mezzadria.

2. Presiede la commissione un componente eletto, fra quelli di cui alla lettera a) del comma 1, in seno alla stessa.

3. La commissione decide le domande di iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi della categoria, nonché i ricorsi di cui al comma 5 del precedente articolo 7. Decide, altresì, le opposizioni proposte dagli interessati avverso le decisioni emesse sulle domande di iscrizione o cancellazione.

4. Il termine per la presentazione della opposizione è stabilito in novanta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

5. In caso di decisione negativa, ovvero superato il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'opposizione o del ricorso, senza che la commissione abbia provveduto a deciderli, è ammesso ricorso entro i successivi novanta giorni alla Commissione centrale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

6. L'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è abrogato.

Art. 9.

(Lavoratori autonomi occupati in attività usuranti)

1. Per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i limiti di età pensionabile possono, a richiesta, essere anticipati di due mesi per ogni anno di svolgimento di attività usurante e di quattro mesi per ogni anno di svolgimento di attività particolarmente usuranti fino ad un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

2. Ogni anno di svolgimento di attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile

ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e all'assegno di invalidità, ai fini dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 in caso di attività di durata inferiore ai trenta anni, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

4. Il riconoscimento del diritto al pensionamento di cui ai precedenti commi e la percezione della pensione da parte dei soggetti interessati sono subordinati alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione dagli elenchi.

5. Le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti nonchè le categorie dei lavoratori addetti a tali attività sono quelle individuate dalla disciplina vigente per i lavoratori dipendenti. Con apposito decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico dei lavoratori interessati per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi di occupazione successivi alla data di emanazione del decreto previsto al precedente comma.

Art. 10.

(Cumulo dei periodi assicurativi)

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersiti dei lavoratori dipendenti l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni speciali e secondo la disciplina vigente in ciascuna di esse;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme sull'assicurazione generale obbliga-

toria, sulla base dei periodi di iscrizione alla predetta assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al precedente comma sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma, per l'assicurato, la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 11.

(Composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il numero 2 del primo comma è sostituito dal seguente:

«2) sette rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui due degli artigiani, due degli esercenti attività commerciali, due dei coltivatori diretti ed uno dei coloni e mezzadri;».

Art. 12.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

3. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari ai lavoratori autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modifiche e integrazioni, nonché del contributo statale per l'assegno di natalità alle coltivatrici dirette di cui all'articolo 23 della

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui pregressi.

Art. 13.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 12 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti, in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti dei coltivatori diretti, un rappresentante dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 13 ha i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; decidere, in secondo grado, i ricorsi in materia di prestazioni;

c) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo ai sensi della lettera b) i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

d) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il tratta-

mento di previdenza integrativa di cui al precedente articolo 1;

e) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 15.

(Pensione indiretta o di reversibilità)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

(Tutela del lavoro a tempo parziale)

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti che, essendo prevalentemente occupati in altre attività e traendo dalle stesse la maggior fonte di reddito, lavorano nell'azienda agricola, di cui sono titolari o coadiuvanti, per un numero di giornate non inferiore a cinquantadue annue sono iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti,

coloni e mezzadri per il numero di giornate di lavoro prestate sul fondo.

2. La contribuzione versata nella gestione speciale dà titolo a pensione o quota di pensione a carico della gestione stessa secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

3. Il titolare dell'impresa è tenuto a dichiarare al Servizio per i contributi agricoli unificati i componenti il nucleo familiare, che nel corso dell'anno sono impegnati a tempo parziale nella azienda, entro il 31 gennaio dello stesso anno ovvero, per le lavorazioni stagionali, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'attività a tempo parziale. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il titolare dell'azienda deve dichiarare al Servizio per i contributi agricoli unificati, ai fini del versamento dei contributi, il numero delle giornate da ciascuno effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente.

4. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono controfirmate dal coadiuvante.

Art. 17.

(Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di lavoro)

1. L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, quando:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale ed assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

2. I superstiti dell'assicurato indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, hanno

diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purchè:

a) la morte dell'assicurato risulti in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

b) dalla morte dell'assicurato non derivi ai superstiti il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 sono integrabili ai trattamenti minimi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alle stesse si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 18.

(Composizione dei comitati provinciali)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il numero 3 del primo comma è sostituito dal seguente:

«3) sei rappresentanti dei lavoratori autonomi».

TABELLA A
(Articoli 2 e 4)

FASCE DI REDDITO AGRARIO	Giornate per ogni unità attiva
PRIMA FASCIA	
Aziende con reddito fino a lire 1.000	156
SECONDA FASCIA	
Aziende con reddito da lire 1.001 fino a lire 2.000	195
TERZA FASCIA	
Aziende con reddito da lire 2.001 fino a lire 3.000	230
QUARTA FASCIA	
Aziende con reddito da lire 3.001 fino a lire 5.000	270
QUINTA FASCIA	
Aziende con reddito oltre lire 5.000	312

TABELLA B
(Articolo 6)

CLASSI DI REDDITO E REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE,
VALIDI AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE
SPECIALE PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI DEI
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Classe di reddito	REDDITO SETTIMANALE	Reddito medio settimanale imponibile
1	Fino a lire 120.000	120.000
2	Oltre lire 120.000 fino a lire 150.000	135.000
3	Oltre lire 150.000 fino a lire 180.000	165.000
4	Oltre lire 180.000 fino a lire 210.000	195.000
5	Oltre lire 210.000	225.000